

ACQUA PUBBLICA NAPOLI NORD S.p.A.

SCHEMA DI STATUTO

SOCIETÀ PER AZIONI

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

NELL'AMBITO DISTRETTUALE *NAPOLI NORD*

allegato alla deliberazione del Comitato Esecutivo 8 luglio 2026, n. 36

SCHEMA DI STATUTO DELLA SOCIETÀ
ACQUA PUBBLICA NAPOLI NORD S.p.A.

..*

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO E DURATA – SOCI

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata “**Acqua Pubblica Napoli Nord Società per Azioni**”, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, delle vigenti disposizioni normative in materia di società a partecipazione pubblica, di servizi pubblici locali di interesse economico, nonché della disciplina relativa agli Enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La società potrà validamente denominarsi, ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con l’indicazione abbreviata “**APNN S.p.A.**”

1.2 La Società – a capitale misto pubblico-privato – è costituita a norma dell’art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e successive modifiche e integrazioni ed è sottoposta al controllo congiunto degli Enti locali soci, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b) e m), del medesimo decreto.

Articolo 2 – Sede e Domicilio Soci e organi sociali

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di *****, all’indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese. È facoltà dell’organo amministrativo, in ogni tempo di trasferire la sede legale della società in altro Comune dell’Ambito Distrettuale.

2.2 La Società istituisce e mantiene una propria sede secondaria sul territorio del Comune di *****, all’indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese. Inoltre, con decisione dell’organo amministrativo, la Società ha facoltà di istituire ulteriori filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli esclusivamente sul territorio dei Comuni ove la Società esercita, di tempo in tempo, in tutto o in parte, le funzioni di gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della Parte Terza, Sezione III, Titolo II, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

2.3 Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei componenti degli organi di controllo è quello che risulta dal Registro Imprese.

2.4 Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato da detti soggetti, fatte salve le diverse specificazioni di cui al presente Statuto.

Articolo 3 – Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre _____ (la data deve coincidere con quella di durata dell'affidamento del SII) e comunque fino al trasferimento della gestione del SII dell'Ambito Distrettuale Napoli Nord e delle relative infrastrutture al nuovo gestore. La durata della Società può essere prorogata una o più volte con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci, solo laddove tale proroga sia consentita dalle vigenti disposizioni di legge, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

3.2 La Società può sciogliersi anticipatamente per deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, ovvero per il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge o dal presente statuto.

3.3 È causa di scioglimento della Società la revoca, divenuta definitiva anche eventualmente all'esito dei relativi giudizi, e/o comunque la cessazione anticipata, per qualunque causa, dell'affidamento – alla Società medesima – della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della Parte Terza, Sezione III, Titolo II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'Ambito distrettuale Napoli Nord dell'ATO Unico della Regione Campania. Al verificarsi della predetta causa di scioglimento, l'organo amministrativo convoca senza indugio l'assemblea dei soci, in adunanza straordinaria, per deliberare in ordine all'accertamento della causa di scioglimento stessa, alla liquidazione della Società e alla nomina dei liquidatori.

Articolo 4 – Soci

4.1 Sono soci della Società, ed esercitano sulla medesima il controllo congiunto, i Comuni ricadenti **nell'ambito distrettuale Napoli Nord nel quale** la società svolge, in tutto o in parte, le funzioni di gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi della Parte Terza, Sezione III, Titolo II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. (di seguito anche “**Soci Pubblici**”).

4.2 È, inoltre, socio della Società l'operatore economico, selezionato per il tramite di procedura di gara (a doppio oggetto), ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quale socio privato operativo (di seguito anche “**Socio Privato**”).

Articolo 5 – Oggetto sociale

5.1 La Società ha per oggetto esclusivo, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e del soggetto privato che la partecipa, la gestione del Servizio Idrico Integrato – SII -, o di parte di esso, nell'ambito distrettuale Napoli Nord dell'ATO Unico Regionale della Campania istituito con L.R. della Campania n. 15/2015, ai sensi della Parte Terza, Sezione III, Titolo II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in ottemperanza a quanto prescritto dalla stessa Legge Regionale 15/2015 e ss.mm.ii., dal Piano d'Ambito Regionale e dal Piano d'Ambito Distrettuale Napoli Nord, dagli atti di affidamento del SII e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

5.2 Per l'effetto la Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente, connessa, conseguente, collegata o funzionale alla gestione del SII nel territorio dell'ambito distrettuale Napoli Nord, quali a mero titolo esemplificativo:

- a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti connessi al ciclo integrato delle acque;
- b) la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque;
- c) lo spurgo di pozzi neri, la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento di reflui non pericolosi e di fanghi anche per conto di terzi;
- d) la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
- e) l'utilizzo di impianti sia realizzati in proprio, che ad essa concessi in uso;
- f) l'attività di gestione dei servizi di verifica dei consumi, la bollettazione, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle tariffe relative al servizio idrico integrato;
- g) gli interventi e quant'altro previsto nel piano d'ambito o in altri atti di programmazione adottati dall'Ente di governo del servizio ovvero previsto nel perimetro delle attività disposte dall'ARERA;
- h) quanto ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato;
- i) comunicazioni e relazioni istituzionali;
- j) attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente al servizio idrico integrato;
- k) definizione di proposte dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema;
- l) rendicontazione ed informazione agli Enti soci sul servizio sia rispetto alla qualità che all'andamento economico e finanziario dello stesso con specifico riferimento alle prestazioni del socio privato operativo.

5.3 Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale, la Società opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e know-how resi o posti a disposizione dai soci sotto il coordinamento della Società, e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

5.4 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare, direttamente e a mezzo dei propri Soci, la propria attività esclusivamente per conto e a favore dei comuni dell'ambito distrettuale Napoli Nord. La Società non può essere affidataria di servizi, attività o prestazioni diverse da quelle di cui ai commi 5.1. e 5.2., che precedono, ancorché affidati dai Soci Pubblici, né può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi, lavori o forniture, nemmeno nell'ambito di un operatore economico plurisoggettivo.

5.5 La Società, senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività strettamente collegate all'oggetto sociale comunque a favore degli Enti Locali soci e potrà inoltre

compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti.

5.6 La Società è tenuta ad osservare tutti i limiti che la normativa impone ed imporrà alle Società a capitale misto pubblico/privato operanti secondo il modello delle società miste.

5.7 Resta fermo che le attività e le prestazioni afferenti al SII, assegnate quali compiti operativi del socio privato nell'ambito della procedura per la selezione dello stesso, saranno svolte dal socio privato operativo medesimo.

5.8 La Società non esercita attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, nonché tutte le attività previste dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 – Natura della Società

6.1 La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello delle Società pubbliche con capitale a maggioranza pubblica e socio privato operativo e di gestione. Pertanto:

- a) la partecipazione al capitale sociale maggioritario, per una percentuale pari al 55% è rappresentativa dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Napoli Nord di cui alla L.R. n. 15/2015 in proporzione alla popolazione di ciascuno di essi; la restante quota di capitale, pari al 45%, o l'eventuale aumento di capitale all'uopo finalizzato, è riservata al socio privato di gestione prescelto a mezzo procedura di gara ad evidenza pubblica;
- b) la Società, direttamente, e a mezzo dei propri Soci, esercita e presta la propria attività esclusivamente a favore degli Enti Locali dell'ambito distrettuale Napoli Nord;
- c) la Società è soggetta all'indirizzo degli Enti soci.

6.2 Le attività di indirizzo e programmazione da parte degli Enti Locali soci ricadenti nell'Ambito Distrettuale Napoli Nord, sono previste e garantite:

- a) dal presente Statuto che:
 - i. per quanto previsto dalle pertinenti previsioni, assicura rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società a tutti i Comuni Soci, consentendo ad essi l'esercizio congiunto di una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, nonché, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni in tema di funzionamento dell'Assemblea, l'esercizio di autonomi poteri di indirizzo in ordine alle determinazioni attinenti alla programmazione della gestione di servizi, nonché alla costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, sul territorio di riferimento;

- ii. garantisce al contempo rappresentanza ai singoli Comuni dell'Ambito Distrettuale Napoli Nord, assicurando ai medesimi di concorrere alle decisioni strategiche della Società, e riconoscendo ai medesimi, inoltre, autonome potestà di impulso, verifica ed informazione;
- b) dalle obbligazioni assunte dalla Società negli atti di affidamento del servizio e dal contratto di servizio, predisposto e approvato dal competente Ente di Governo dell'Ambito, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla Legge Regionale della Campania n. 15/2015 e dalle norme di regolazione del settore emanate da ARERA;
- c) dall'obbligo cogente per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al punto precedente;
- d) dall'obbligo della Società di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati in sede assembleare dagli Enti soci;
- e) dall'eventuale stipula di patti parasociali o anche di apposita convenzione o anche di altri strumenti organizzativi appropriati per disciplinare forme, eventualmente anche aggiuntive, di controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo, come tale riconosciuto dall'Assemblea della Società idoneo a divenire atto di regolamentazione integrativo del presente Statuto, cui i Soci e gli organi sociali sono vincolati per tutti gli adempimenti ivi previsti;
- f) da ogni altro atto inerente alla gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;
- g) dall'obbligo per l'Organo Amministrativo e per l'Organo di Controllo di riscontrare in modo puntuale e tempestivo le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti soci per il servizio erogato nei territori di riferimento, in funzione dell'esercizio del potere di Indirizzo e Vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto, e che dovrà essere in ogni caso adeguatamente garantito anche a mezzo della trasmissione di rapporti annuali sull'andamento del servizio erogato dalla Società;

6.3 la Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati a cui la Società stessa potrebbe essere esposta e/o di cui potrebbe essere dichiarata responsabile;

6.4 Fermo quanto sopra, la Società opererà attenendosi alle prescrizioni, alle direttive ed agli atti di regolazione locale del servizio dell'Ente Idrico Campano, quale Ente di Governo d'Ambito di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, coerentemente alle decisioni di competenza del Consiglio di Distretto Napoli Nord, nonché agli indirizzi impartiti dall'Assemblea dei soci di cui al presente Statuto.

TITOLO II

CAPITALE E AZIONI – PRESTAZIONI ACCESSORIE – OBBLIGAZIONI

Articolo 7 – Capitale sociale e Azioni

7.1 Il capitale sociale della Società è fissato in euro [***].

7.2 Il capitale sociale è suddiviso in azioni, indivisibili e nominative, come di seguito:

- a) [***] azioni di categoria “A”, del valore nominale di euro [***], pari al 55% (cinquantacinque per cento) dell’intero capitale sociale, riservate ai Comuni dell’Ambito Distrettuale Napoli Nord, quali Soci Pubblici, in rapporto alla rispettiva popolazione, postergate nelle perdite, in conformità alle disposizioni del presente statuto;
- b) [***] azioni di categoria “B”, del valore nominale di euro [***], pari al 45% (quarantacinque per cento) dell’intero capitale sociale riservate al Socio Privato, con prestazioni accessorie, in conformità alle disposizioni del presente statuto e della procedura di selezione “a doppio oggetto” del medesimo socio privato.

7.3 La partecipazione al capitale di ciascun Socio è in ogni caso rappresentata da azioni. A ciascun Socio è attribuito un numero di azioni proporzionale al capitale sottoscritto e per valore non superiore a quello del suo conferimento.

7.4 Le azioni di categoria diversa conferiscono ai Soci che ne sono titolari diritti diversi, ai sensi dell’art. 2348 e seguenti del Codice civile. Tutte le azioni che appartengono alla medesima categoria conferiscono ai titolari eguali diritti. Le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o modificano le prestazioni accessorie che competono a una categoria di azioni, ove consentite dalla Legge, devono essere approvate preventivamente anche dall’assemblea speciale dei Soci titolari di tale categoria di azioni. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei Soci.

7.5 La Società non ha l’obbligo di emettere certificati azionari, se non richiesti dal Socio. In ogni caso, la Società può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

7.6 La qualifica di Socio, nei rapporti con la società, si acquista con l’iscrizione nel libro dei Soci.

Articolo 8 – Aumento e riduzione del capitale sociale

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale delle riserve o di altri fondi disponibili, con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria dei soci. Il Socio Privato è tenuto alla sottoscrizione delle azioni di categoria “B” emesse in esito all’aumento di capitale sino a concorrenza della percentuale non superiore al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale complessivo.

8.2 Il capitale sociale può essere ridotto, nei casi previsti dalla legge, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. La riduzione può avere luogo anche mediante liberazione dei Soci dai versamenti ancora dovuti, ovvero mediante rimborso del capitale ai Soci, nei limiti di legge.

8.3 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite la stessa avverrà, nell'ordine, dapprima tramite proporzionale annullamento delle azioni di categoria "B", sino al loro esaurimento e – solo da ultimo – tramite proporzionale annullamento delle azioni di categoria "A".

8.4 In ogni caso, il valore nominale delle azioni di categoria "B" non può essere inferiore al 30% (trenta per cento) né superiore al 45% (quarantacinque per cento) della somma del valore nominale delle azioni di categoria "A" e "B".

8.5 Nel caso in cui il valore nominale delle azioni di categoria "B" scenda al di sotto della percentuale minima di cui al precedente comma 8.4. si procede, nella medesima assemblea dei Soci, ovvero in altra, tempestivamente convocata dall'organo amministrativo, in adunanza straordinaria, ad aumento di capitale a pagamento riservato al Socio Privato, con emissione di azioni di categoria "B", sino a concorrenza della percentuale minima richiesta, ovvero alla maggior percentuale, non superiore al 45% (quarantacinque per cento) indicata dal Socio Privato. Il Socio Privato è tenuto alla sottoscrizione delle azioni di categoria "B" emesse in esito all'aumento di capitale.

8.6 Nel caso in cui il valore nominale delle azioni di categoria "B" sia superiore alla percentuale massima di cui al comma 8.4. si procede, nella medesima assemblea dei Soci, ovvero in altra, tempestivamente convocata dall'organo amministrativo, in adunanza straordinaria, alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni di categoria "B", eccedenti tale percentuale. È esclusa la partecipazione al voto delle azioni di categoria "B" per la deliberazione che approva la sostituzione.

Articolo 9 – Limiti alla circolazione delle azioni – Prelazione e opzione

9.1 Le azioni di categoria "A" possono essere sottoscritte da Soci Pubblici e trasferite esclusivamente a Soci Pubblici, con esclusione di qualunque altro terzo cessionario. È escluso il diritto di prelazione. In caso di aumento di capitale a pagamento, il quale preveda l'emissione di azioni di categoria "A" al fine di consentire la partecipazione al capitale sociale di tutti i Comuni che ricadono nell'ambito distrettuale Napoli Nord, è escluso l'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del Codice civile.

9.2 Le azioni di categoria "B" possono essere sottoscritte esclusivamente dal Socio Privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica "a doppio oggetto". Tali azioni possono essere trasferite, esclusivamente in blocco e nella loro totalità:

- a) all'operatore economico succeduto al Socio Privato, nei casi previsti dall'art. 120, c. 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero

b) ad altro operatore economico, che sia selezionato dall'Ente Idrico Campano, tramite procedura di gara (a doppio oggetto), ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Parte Terza, Sezione III, Titolo II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'ambito distrettuale Napoli Nord di cui all'ATO unico regionale della Campania.

9.3 I trasferimenti delle azioni occorsi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non sono annotati nel libro dei Soci e sono sempre inopponibili alla Società.

Articolo 10 – Pegno e garanzie

10. È vietata la costituzione di pegno o di qualunque altra forma di garanzia sulle azioni nonché di diritti di usufrutto e di qualsiasi altro diritto che comporti il trasferimento, anche temporaneo, dei diritti di voto spettanti alle azioni.

Articolo 11 – Prestazioni accessorie e loro remunerazione

11.1 Le azioni di categoria “B” sono gravate delle seguenti prestazioni accessorie:

- a) organizzazione, supervisione e direzione dell'attività gestionale, da svolgersi mediante la struttura propria della Società. A tal fine il Socio Privato potrà concedere in godimento o trasferire alla Società uno o più beni facenti parte del proprio complesso aziendale, a condizione che questi siano concessi in godimento o trasferiti a un prezzo coerente con i valori di mercato;
- b) esecuzione di tutte le attività relative alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito relativo al Servizio Idrico Integrato ai sensi della Parte Terza, Sezione III, Titolo II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'ambito distrettuale Napoli Nord dell'ATO unico regionale della Campania, nonché la fornitura di altri servizi e attività di gestione, il tutto come definito dal contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato e dagli altri atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dello stesso.

11.2 L'esecuzione delle prestazioni accessorie a carico delle azioni di categoria “B”, di cui al comma 11.1. lett. a) non dà diritto a remunerazione.

11.3 L'esecuzione delle prestazioni accessorie a carico delle azioni di categoria “B”, di cui al comma 11.1 lett. b) dà diritto a remunerazione così come definito dal contratto per la disciplina dei compiti operativi del socio privato posto a base della procedura di selezione del socio privato.

11.4 Il trasferimento delle azioni di tipo “B” comporta il trasferimento delle prestazioni accessorie da cui tali azioni sono gravate e la successione nei relativi contratti.

Articolo 12 – Obbligazioni

12.1 La Società può emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2410 del Codice civile, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia. L'emissione è deliberata dall'assemblea ordinaria dei Soci.

12.2 È esclusa l'emissione di obbligazioni convertibili.

Articolo 13 – Patrimoni destinati

13.1 Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società può costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato a uno specifico affare e può convenire che nel contratto relativo al finanziamento dello specifico affare al rimborso di tale finanziamento siano destinati, in via totale o parziale, gli utili derivanti dall'affare finanziato.

13.2 La delibera relativa, che deve contenere gli elementi di cui all'articolo 2447-*ter* del Codice civile, è assunta dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima previsione si applica ai contratti di finanziamento di cui all'articolo 2447-*bis* lett. b), del Codice civile.

Articolo 14 – Equilibrio economico – Utili e perdite

14.1 La gestione della società è ispirata al perseguimento dell'equilibrio economico, in coerenza con i principi che regolano l'affidamento e l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, di cui alla Parte Terza, Sezione III, Titolo II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., agli atti di regolazione e a quelli di programmazione applicabili.

14.2 Gli utili netti sono destinati a riserva legale, per quota almeno pari a 1/20 (un ventesimo) degli stessi, per ciascun esercizio, sino a che la riserva non abbia raggiunto un valore almeno pari a 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

14.3 Il diritto dei Soci di partecipare all'utile, per ciascuna categoria di azioni, è proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale sociale.

14.4 La distribuzione dell'utile è deliberata dall'assemblea dei Soci in adunanza ordinaria.

14.5 Alla copertura delle perdite la Società provvede, dapprima mediante l'utilizzo delle riserve disponibili, incluse le riserve da sovrapprezzo, poi di quelle non distribuibili, compresa la riserva legale, poi di quelle indisponibili, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che ne permettono l'impiego, e successivamente con riduzione del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale avviene con le modalità di cui all'articolo 8, comma 3 e seguenti.

14.6 La Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei principi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 15 – Finanziamento

15.1 La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

15.2 I finanziamenti dei soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 del Codice civile, essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 16 – Organi della Società

16.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

16.2 È sempre vietata l'istituzione di organi diversi o ulteriori rispetto a quanto riportato nel comma 1

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 17 – Convocazione – Partecipazione

17.1 L'assemblea della Società è ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 2368 del Codice civile.

17.2 L'assemblea è convocata dal Presidente tramite avviso scritto, trasmesso ai Soci, ai sensi dell'art. 2366, c. 3, del Codice civile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ovvero con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione indica, altresì, la data e l'ora per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

17.3 L'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, fatta salva la facoltà di un maggior termine di 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni indicate nell'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.

17.4 L'assemblea può essere convocata, inoltre, in qualunque momento dal Presidente quando lo ritenga opportuno, ovvero, a norma dell'articolo 2367 del Codice civile, qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato o tanti Soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

17.5 L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale, ovvero in località diverse purché sul territorio dei Comuni Soci Pubblici. L'assemblea può essere convocata e può tenersi, in tutto o in parte, anche tramite strumenti di tele/videoconferenza, purché di tale modalità sia data espressa comunicazione nell'avviso di convocazione specificando le modalità tecniche con cui potrà avvenire la partecipazione, e

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di udire gli interventi, partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e prendere parte alle votazioni. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

17.6 Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel relativo libro e tutti quei Soci che abbiano depositato le loro azioni - se emesse - entro il termine di tre giorni antecedenti la data prevista per l'adunanza, presso la sede della Società che ne rilascia ricevuta. All'assemblea può inoltre partecipare, nel caso in cui la Società abbia emesso obbligazioni, un rappresentante comune degli obbligazionisti.

17.7 Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta, da trasmettere alla Società a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di tre giorni antecedenti la data prevista per l'adunanza, unitamente a copia del documento di identità del delegante, ovvero consegnata a mani, al segretario dell'assemblea, il giorno dell'adunanza. Ciascun delegato non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

Articolo 18 – Quorum e funzionamento

18.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente nominato dalla medesima Assemblea che dura in carica per tre esercizi e decade automaticamente alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica. In caso di assenza o indisponibilità del Presidente, l'Assemblea è presieduta da un componente designato dall'assemblea stessa, a maggioranza del capitale presente. Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirige e regola lo svolgimento della discussione e degli interventi mantenendo l'ordine, indice le votazioni, determinandone i tempi e le modalità e ne accerta il risultato.

18.2 In apertura dei lavori, l'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, scelto anche tra persone estranee all'Assemblea. Nel caso in cui ciò sia richiesto dalla legge, ovvero nel caso in cui il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio, scelto dal presidente stesso. Il segretario redige processo verbale dell'adunanza a norma dell'articolo 2375 del Codice civile. Il verbale è iscritto nel libro di cui all'art. 2421, comma 1, n. 3), del Codice civile.

18.3 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, fatte salve le maggioranze speciali previste dalla legge o dal presente statuto, delibera a maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e, fatte salve le maggioranze speciali previste dalla legge o dal presente statuto, delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale presente in assemblea.

18.4 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale presente in assemblea.

18.5 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19 – Diritti di voto e Diritti speciali

19.1 A ciascuna azione di categoria "A" e "B" spetta un voto.

19.2 La delibera di liquidazione della Società non richiede l'approvazione dell'assemblea speciale dei Soci titolari di azioni di categoria "B".

Articolo 20 – Attribuzioni

20.1 Spettano all'assemblea ordinaria le competenze di cui all'articolo 2364 del Codice civile. L'assemblea ordinaria, in particolare:

- a) approva il bilancio di esercizio della Società e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, nei limiti di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, con il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, in qualunque forma;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sulle materie attribuite dalla legge e dallo statuto alle competenze dell'assemblea.

20.2 Spettano, inoltre, all'assemblea ordinaria:

- a) l'adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e della relazione sul governo societario, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, predisposti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione;
- b) l'approvazione del piano industriale comprensivo dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, dei piani operativi e budget annuali, del piano degli investimenti, delle direttive generali di organizzazione e di azione e del piano occupazionale, in coerenza con i

pertinenti provvedimenti dell'Ente di Governo dell'Ambito e dell'Autorità Amministrativa Indipendente di regolazione del SII;

- c) l'autorizzazione, a norma dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice civile, al trasferimento, a qualsiasi titolo, o all'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, alla costituzione di nuove società o all'acquisto o al trasferimento di partecipazioni in società;
- d) l'autorizzazione, a norma dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice civile, al compimento di operazioni inerenti alla proprietà o comunque alla disponibilità di beni funzionali al Servizio Idrico Integrato, di valore superiore a euro [***];
- e) l'autorizzazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente a norma dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016;
- f) l'approvazione, la modifica e l'abrogazione di regolamenti interni.

20.3 Per l'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 20.1. lett. a) e b), nonché per l'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 20.2 lett. b), c) e d), sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole almeno dei tre quarti (3/4) del capitale sociale purché rappresentativo anche della maggioranza delle azioni di categoria A.

20.4 Spettano all'assemblea straordinaria le competenze di cui all'art. 2365 del Codice civile. In specie l'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto, dei diritti e delle prestazioni accessorie previste per categoria di azioni;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, oltreché sugli indirizzi della liquidazione;
- c) sulle operazioni che comportano modificazione sostanziale dell'oggetto sociale;
- d) sull'esclusione del socio privato;
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge.

20.5 Per le decisioni che comportano la modifica dello Statuto di cui al precedente comma 20.4. lett. a), l'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) del capitale sociale presente purché rappresentativo della maggioranza delle azioni di categoria A. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) del capitale sociale presente purché rappresentativo di almeno 2/3 (due terzi) delle azioni di categoria A.

20.6 Per l'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 20.4. lett. d), in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale presente con esclusione del voto del socio

privato. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale con esclusione del voto del socio privato.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21 – Consiglio di amministrazione – Composizione e nomina

21.1 Al fine di assicurare la rappresentanza del socio privato e dei soci pubblici nell'organo di amministrazione, la Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente. Sono nominati Amministratori soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti dalla natura dell'incarico, fermo quanto previsto dalla vigente normativa anche in materia di onorabilità ed inconfiribilità e nel rispetto della vigente disciplina in materia di equilibrio di genere.

21.2 Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati dall'Assemblea con il voto favorevole, in prima e seconda convocazione, almeno dei tre quarti (3/4) del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza delle azioni di categoria A, fatte salve in ogni caso le previsioni contenute negli accordi parasociali, stipulati tra i Soci in coerenza con la disciplina in materia di Società pubbliche. In caso di mancato accordo e di mancato raggiungimento della maggioranza del capitale sociale dei tre quarti come sopra specificata, si procederà, da ultimo, sulla base di liste concorrenti in conformità alle successive disposizioni, applicando il Metodo D'Hondt e sulla base del principio della massima partecipazione. Nel Consiglio dovrà essere garantita, in ogni caso, la presenza di tre Amministratori di parte pubblica, compreso il Presidente del Consiglio di amministrazione; al socio privato dovrà essere assicurata la nomina di due Amministratori, fra i quali quello con funzioni di Amministratore Delegato.

21.3 L'Assemblea determina i compensi spettanti al Consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente ed applicabile, fermo comunque il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

21.4 Gli Amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità ed esperienza e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di Società pubbliche, ivi compreso quanto prescritto in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere negli Organi di Amministrazione. Nello specifico, i componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità previsti per gli amministratori di società per azioni, nonché gli altri requisiti di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016. Si applicano, inoltre, gli ulteriori

requisiti e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di inconferibilità previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dalle altre disposizioni di legge in materia.

21.5 Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi, sono rieleggibili una sola volta e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi decadono dalla carica nel caso in cui incorrano nelle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto. L'accertamento rispetto alla sussistenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità compete all'assemblea ordinaria dei soci.

21.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, l'Assemblea provvede alla relativa sostituzione con le stesse modalità previste al comma 21.2. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

21.7 Tuttavia, se per dimissioni o altre cause viene a mancare contestualmente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. In tal caso i componenti non interessati direttamente dalla causa di decadenza restano comunque in carica per le attività di ordinaria amministrazione e per gli affari urgenti fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

21.8 Il Presidente del Consiglio d'amministrazione nomina di volta in volta un Segretario per la redazione del verbale delle sue riunioni fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio, ai sensi di Legge.

21.9 Laddove si rendesse necessario fare ricorso al criterio di lista per la nomina degli Amministratori, la nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci e nelle quali i Candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun Candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.10 Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di Candidati, ordinati numericamente, pari al numero degli Amministratori da eleggere. Ciascun Socio ha facoltà di presentare una sola lista di Candidati. Resta fermo quanto previsto dal terzo periodo del comma 2 del presente articolo.

21.11 Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione con all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli Candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente richiesti per la carica di Consigliere.

21.12 Ciascun Socio avrà diritto di esprimere il proprio voto ponderato in ragione delle azioni possedute, esclusivamente a favore di una sola delle liste presentate ed i voti, così espressi, saranno attribuiti alle liste

e non ai singoli Candidati ivi elencati, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 in ordine al riparto dei Consiglieri di parte pubblica e di parte privata.

Articolo 22 – Poteri e Deleghe

22.1 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società e vi provvede, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea e ai Soci. Esso compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto del piano industriale e relativi allegati di cui all'art. 19 co. 19.2 lett. b), approvati dall'assemblea dei soci.

22.2 Nel corso della sua prima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione attribuisce eventuali deleghe al Presidente se preventivamente autorizzate dall'assemblea ordinaria, a norma dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016. Al Presidente spetta la rappresentanza legale generale della società nei confronti di terzi.

22.3 Nel corso della medesima seduta, inoltre, il Consiglio di amministrazione nomina l'Amministratore Delegato e attribuisce allo stesso le deleghe di seguito indicate all'art. 24 del presente Statuto. All'Amministratore Delegato possono essere attribuiti ulteriori poteri che la legge o il presente statuto non riservino al Consiglio di amministrazione. All'amministratore Delegato spetta la rappresentanza della Società nelle materie oggetto di delega.

22.4 Il Consiglio di amministrazione non può delegare gli stessi o ulteriori poteri, a componenti diversi dall'Amministratore Delegato o dal Presidente, ovvero a comitati ristretti costituiti da propri componenti.

22.5 Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle materie sottoposte all'approvazione dello stesso dall'Amministratore Delegato, nonché su tutte le materie che non siano oggetto di delega.

22.6 Sono, inoltre, riservate al Consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega:

- a) l'approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni economico-patrimoniali infrannuali, da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- b) l'approvazione delle proposte di modifica del piano industriale e relativi allegati di cui all'art. 20, comma 20.2, lett. b), da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- c) l'approvazione degli schemi di programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e relazione sul governo societario, di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, da sottoporre all'assemblea ordinaria;
- d) ferma l'autorizzazione di cui all'articolo 20, il trasferimento, a qualsiasi titolo, o l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto o il trasferimento di partecipazioni in società;

- e) ferma l'autorizzazione di cui all'articolo 20, il compimento di operazioni inerenti alla proprietà o alla disponibilità di beni funzionali al Servizio Idrico Integrato, di valore superiore a euro [***];
- f) l'approvazione di tutti i regolamenti per la gestione della Società, ivi compresi i regolamenti relativi al personale dipendente;
- g) la nomina di procuratori per il compimento di determinati atti, che scadono con il fine mandato del Consiglio di amministrazione salvo cessazioni anticipate;
- h) l'approvazione dell'organigramma aziendale, compreso nomina e licenziamento di Dirigenti apicali;
- i) l'autorizzazione all'acquisto di servizi e forniture con importi superiori a euro [***];
- j) l'approvazione del bilancio di sostenibilità, ove redatto;
- k) le assunzioni di garanzie, operazioni di leasing o accensioni di finanziamento per importo superiore a euro [***];
- l) l'acquisizione e/o cessione di brevetti utilizzati dalla società;

22.7 Il Consiglio di amministrazione nomina un proprio segretario. Il segretario assicura la redazione del processo verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 23 – Funzionamento

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero in caso di assenza o impedimento di questo, da un amministratore, con avviso da trasmettere a tutti i componenti e al Collegio Sindacale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata ovvero con qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione. Per i casi di somma urgenza, il termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

23.2 Il Consiglio di amministrazione può essere convocato e si riunisce, di norma, presso la sede sociale, ovvero in località diverse, sul territorio dei Comuni Soci Pubblici. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato e può tenersi, in tutto o in parte, anche tramite strumenti di tele/videoconferenza, purché di tale modalità sia data espressa comunicazione nell'avviso di convocazione specificando le modalità tecniche con cui potrà avvenire la partecipazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di udire gli interventi, partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e prendere parte alle votazioni. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario, ove nominato.

23.3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta motivata l'Amministratore Delegato ovvero almeno due componenti del Consiglio medesimo o il Collegio Sindacale.

23.4 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide ove partecipino alle stesse la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte, di norma, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, non computando le astensioni e il voto dei Consiglieri che siano in conflitto di interessi con la Società, ai sensi dell'art. 2475 ter, comma 2, del Codice civile. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ovvero, in assenza di questi, il voto dell'Amministratore Delegato. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) la proposta di aumenti di capitale da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
- b) la proposta di costituzione di mutui, ipoteche o privilegi;
- c) la proposta di acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- d) la proposta della designazione di rappresentanti della Società in seno agli Organi Amministrativi e di Controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- e) la nomina di uno o più Amministratori Delegati e determinazione dei rispettivi poteri.

23.5 Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è redatto processo verbale, a cura del segretario, ove nominato, o di un componente del Consiglio stesso. Il verbale è conservato nel libro di cui all'art. 2421, comma 1, n. 4) del Codice civile.

23.6 L'Organo Amministrativo è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza.

23.7 Con cadenza semestrale, il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore a ciò delegato riferiscono ai Soci in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa. In ogni caso gli Amministratori sono tenuti a collaborare, in qualsiasi momento, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio il controllo sull'attività espletata dalla Società.

Articolo 24 – Amministratore Delegato

24.1 Il Consiglio d'Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge e degli eventuali patti parasociali, ad un Amministratore Delegato, designato dal socio privato, al quale spetta la rappresentanza della Società e l'esercizio dei poteri, nell'ambito della delega conferita.

24.2 L'Amministratore Delegato, come il Consiglio di amministrazione, può costituire procuratori.

24.3 Deleghe spettanti all'Amministratore Delegato:

- a) compimento di tutti gli atti previsti nel piano industriale, nel budget annuale e nei piani strategici (e loro successive modifiche), così come risultano approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci, incluso il potere di contrarre finanziamenti e/o prestiti di qualsiasi genere, sottoscrivere fidejussioni e/o concedere garanzie in favore di terzi, sottoscrivere fidejussioni e/o acquisire altre garanzie in favore della società, esclusivamente in funzione delle operazioni previste nel budget annuale e nei piani strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) compimento di tutti gli atti di gestione non previsti dal piano industriale, dal budget annuale o dai piani strategici (e loro successive modifiche), purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione, o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), non sia superiore a euro [***];
- c) potere di proposta al Consiglio di amministrazione, in relazione a tutte le materie riservate a quest'ultimo, ivi incluse quelle che necessitano della preventiva autorizzazione assembleare;
- d) gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, con facoltà di negoziazione di nuovi accordi sindacali e/o modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, che dovranno essere sottoposti al Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione;
- e) nomina di eventuali procuratori e institori della Società, con ampia facoltà di determinarne i poteri, le funzioni e le attribuzioni, entro i limiti delle deleghe spettanti all'Amministratore Delegato stesso;
- f) stipula, modifica e risoluzione dei contratti di lavoro con il personale dipendente;
- g) stipula di convenzioni e/o accordi con i Soci Pubblici e con loro forme associative per l'erogazione dei servizi di competenza della Società;
- h) conclusione di contratti il cui valore non ecceda la soglia di euro [***], fatta eccezione per quelli già previsti e autorizzati ai sensi della lettera a.;
- i) esercizio del diritto di voto in relazione alle partecipazioni detenute dalla Società in altri enti e/o persone giuridiche, nel rispetto delle linee guida fornite dal Consiglio di amministrazione;
- j) gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni in genere;
- k) promozione e/o definizione di qualsivoglia controversia e/o giudizio e/o altro procedimento di qualsiasi natura;
- l) compimento di operazioni di carattere puramente finanziario il cui valore non ecceda la soglia di euro [***], fatta eccezione per quelle già previste e autorizzate ai sensi della lettera a.;
- m) compimento di operazioni con parti correlate il cui valore non ecceda la soglia di euro [***] e sia in linea con le prevalenti condizioni di mercato.

Articolo 25 – Direttore Generale

25.1 L'Organo di Amministrazione nomina un Direttore Generale, previo atto di indirizzo dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente applicabile, dei regolamenti e dei contratti collettivi che ne disciplinano il ruolo e la figura.

25.2 Al medesimo Direttore, l'Organo di Amministrazione, o l'Amministratore Delegato se nominato, può assegnare specifiche deleghe di rappresentanza, anche giudiziaria per materie e oggetti determinati il cui espletamento dovrà avvenire nei limiti del mandato medesimo.

Articolo 26 – Collegio Sindacale e Revisione legale dei conti

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Esso esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. I sindaci hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'assemblea dei Soci, delle assemblee speciali dei Soci titolari di azioni di categoria e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

26.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria, a norma dell'articolo 20. Contestualmente alla nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti al Collegio sindacale.

26.3 I sindaci sono nominati tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, nonché degli altri requisiti previsti dalle disposizioni applicabili alla Società.

26.4 I membri del Collegio Sindacale possono espletare non più di due mandati consecutivi e la loro designazione dovrà avvenire conformando, in ogni caso, la scelta alle prescrizioni normative vigenti e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile in materia ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di Società pubbliche, ivi compreso quanto prescritto in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere negli Organi di Controllo.

26.5 Ai soci pubblici spetta la designazione di due sindaci effettivi, tra cui il presidente, e di un sindaco supplente. Al socio privato spetta la designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

26.6 Al momento della nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società.

26.7 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento.

26.8 Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci il Collegio sindacale è tenuto in ogni caso a trasmettere all'Assemblea dei soci gli atti di competenza.

26.9 Per il funzionamento del Collegio sindacale valgono le norme di legge, ivi compresa la disciplina giuspubblicistica in materia di Società a capitale misto pubblico/privato.

26.10 Al Collegio Sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti.

26.11 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di Revisione o da un collegio di Revisori, composto da 3 membri, dei quali due componenti, tra cui il Presidente, nominati dalla parte pubblica ed uno dal socio privato.

26.12 Qualora la revisione legale fosse affidata ad un collegio dei revisori, tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

26.13 L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea che determina, altresì, il compenso spettante per tale incarico, a norma dell'articolo 20. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

26.14 Spettano al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società le attribuzioni previste dall'articolo 2409-bis del Codice civile.

TITOLO IV

PIANI E PROGRAMMI – ESERCIZIO

Articolo 27 – Piani e programmi

27.1 La società sottopone all'Assemblea dei Soci, il Piano Industriale quinquennale.

27.2 Il Piano Industriale comprende i documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, dei piani operativi e budget annuali, del piano degli interventi, investimenti e sviluppo, delle direttive generali di organizzazione e di azione. Il Piano nella sua complessività, con relativi allegati, è aggiornato con cadenza almeno biennale, in concomitanza dell'aggiornamento tariffario, nonché del programma degli interventi e del piano delle opere strategiche.

27.3 Il Consiglio di amministrazione aggiorna il budget annualmente e predispone dei report semestrali da trasmettere a tutti i Soci, con illustrazione sintetica dell'andamento della gestione, dei principali dati economico-finanziari patrimoniali e degli eventuali scostamenti rispetto al budget previsionale annuale, in precedenza approvato.

Articolo 28 – Bilancio di esercizio e utili

28.1 L'esercizio della Società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

28.2 Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione (con espressa indicazione degli strumenti adottati dalla Società e dei programmi di valutazione del rischio aziendale) e alla relazione del Collegio Sindacale

sono trasmessi ai Soci e depositati presso la sede della Società con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'adunanza dell'assemblea convocata per l'approvazione.

28.3 La nota integrativa al bilancio di esercizio deve riportare la contabilità relativa ad eventuali attività diverse.

28.4 Gli utili che i soci intendono distribuire al termine dell'esercizio sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione alla società.

28.5 I Soci si impegnano, in ogni caso, a far sì che l'assemblea ordinaria non deliberi la distribuzione di utili, provvedendo all'imputazione di tali utili a riserva disponibile, sino a concorrenza dell'importo di euro [*****], e comunque fino a che non siano state coperte perdite pregresse, sebbene esse non abbiano ancora determinato la fattispecie di cui all'art. 2446 o 2447 del Codice civile.

TITOLO V

ESCLUSIONE E RECESSO – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – NORME FINALI

Articolo 29 – Esclusione del socio

29.1 L'esclusione del Socio Privato, per giusta causa, può essere deliberata dall'assemblea straordinaria, ove ricorra uno dei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e/o dagli eventuali patti parasociali stipulati con il socio pubblico;
- b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato ivi inclusi i requisiti antimafia ex d.lgs. 159/2011 e succ. mod.;
- c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interna e/o esterna, che si rivelino essere infondate e pretestuose;
- e) la risoluzione o la revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del servizio idrico;
- f) grave inadempimento nella realizzazione delle attività previste dal piano d'ambito distrettuale Napoli Nord.

29.2 I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione possono essere contestati dal Consiglio di amministrazione o dai Soci titolari di azioni di categoria A pari ad almeno il 10% del capitale complessivo che possono notificare al Presidente e al Consiglio di amministrazione il verificarsi di una causa di esclusione, prevista dal comma 29.1 che precede. Rilevata la contestazione in Consiglio di

amministrazione o ricevuta la comunicazione da parte dei Soci con azioni di categoria A, il Presidente ne dà notizia al Socio Privato entro e non oltre 7 (sette) giorni. Entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Socio Privato fa pervenire al Consiglio di amministrazione le proprie osservazioni e deduzioni.

29.3 Ricevute le deduzioni del Socio Privato o decorso inutilmente il termine a ciò previsto, il Presidente del CdA richiede la convocazione dell'assemblea straordinaria, allegando all'avviso di convocazione la comunicazione notificata dal Socio Pubblico segnalante, la comunicazione fatta al Socio Privato e le eventuali deduzioni di questo.

29.4 L'esclusione del Socio Pubblico è deliberata dall'assemblea straordinaria con il solo voto dei Soci titolari di azioni di categoria "A", nella misura minima dei 2/3 (due terzi), in prima convocazione, e nella misura di 3/4 (tre quarti), in seconda convocazione. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione, nel termine di 30 (trenta) giorni, a norma dell'articolo 2287 del Codice civile.

29.5 La Liquidazione Giudiziale del socio privato e l'applicazione delle misure antimafia di cui al T.U. 159/2011 a carico dello stesso costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di contestazione previsto dal presente articolo.

29.6 In caso di esclusione del socio privato, gli amministratori dallo stesso nominati decadono automaticamente dall'incarico.

29.7 In caso di esclusione del Socio Privato spetta al medesimo un valore di liquidazione delle azioni, determinato a norma dell'articolo 2437-ter del Codice civile, che deve essere liquidato entro dodici mesi dalla data di efficacia del provvedimento di esclusione. È dovuto, inoltre, al Socio Privato escluso il rimborso degli eventuali finanziamenti erogati in favore della Società e l'integrale pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni accessorie eseguite, ove l'esclusione non sia stata determinata da inadempimenti del socio privato connessi all'espletamento delle medesime prestazioni accessorie.

29.8 In alternativa alla liquidazione delle azioni di categoria "B" di proprietà del Socio Privato, la Società ha il diritto di provocarne il trasferimento, a titolo oneroso, a un soggetto terzo, individuato con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 175/2016, a fronte di un corrispettivo per la cessione pari al valore che al Socio sarebbe spettato in sede di liquidazione. È posto a carico del cessionario il rimborso degli eventuali finanziamenti erogati in favore della Società dal Socio escluso e l'integrale pagamento dei corrispettivi spettanti per le prestazioni accessorie eseguite.

Articolo 30 – Recesso del Socio Privato

30.1 Il Socio Privato ha diritto di recedere soltanto nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del Codice civile. Al recesso del Socio Privato si applica, con riguardo ai termini e modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione, le disposizioni degli articoli 2437-bis e 2437-ter del Codice civile. In deroga a quanto previsto dall'art. 2437-quater del Codice

civile, il terzo cessionario delle azioni del Socio Privato receduto deve essere selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 175/2016.

30.2 Il Socio Privato che intenda recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

30.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 31 – Cause di scioglimento

31.1 La Società si scioglie nei casi previsti dall'articolo 2484, comma 1, del Codice civile, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

31.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento, il Consiglio di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea straordinaria, per deliberare in ordine all'accertamento della causa di scioglimento stessa, alla liquidazione della Società e alla nomina dei liquidatori e ai loro poteri.

31.3 La Società si scioglie, inoltre, per decisione dei Soci, la quale deve essere assunta con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. In tal caso, nella stessa assemblea, i Soci deliberano altresì in relazione alla nomina dei liquidatori e ai loro poteri.

Articolo 32 – Liquidazione delle società

32.1 La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del Codice civile e in caso di risoluzione della convenzione di gestione del SII per l'Ambito Distrettuale Napoli Nord. La liquidazione della società non potrà chiudersi fino a quando prosegue la gestione, anche prorogata, del servizio oggetto della medesima convenzione.

32.2 Salvo quanto previsto dal precedente comma, la liquidazione della Società prima della scadenza del termine può essere deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale dovrà determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

32.3 Il ricavato della liquidazione dovrà essere, innanzitutto, impiegato per l'estinzione dei debiti della Società e, successivamente, per il rimborso delle azioni.

Articolo 33 – Norme finali

33. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 34 – Foro competente

34. Tutte le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, dovessero sorgere tra i soci o fra questi e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti, saranno devolute alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro della sede legale della Società.